


COMUNE DI PESCATO
Provincia di Lecco



Pescate, 10 Giugno 2021

OGGETTO: DOCUMENTO DI VALIDAZIONE PEF 2021 PER IL COMUNE DI PESCATO

Premessa: vista la particolare situazione in cui versa la Regione Lombardia, e in particolare la Provincia di Lecco, in cui non è stato ancora costituito un Ente Territorialmente Competente, a cui sarebbe spettata la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario 2021, il Comune di Pescate ha affidato la procedura di validazione del PEF per l'elaborazione svolta dal Comune e per la scelta di coefficienti e parametri al Revisore dei conti, visto e considerato che la validazione dei dati del gestore è stata svolta da parte degli uffici comunali competenti.

Sulla base della normativa vigente – come da articolo 6 alla Deliberazione Arera 443/2019 – il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto da MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; si precisa a tal proposito che, come riportato in premessa, in generale in Regione Lombardia e nello specifico nella Provincia di Lecco, la figura dell'ETC non è ancora stata individuata. Per questo motivo il Comune si è sostituito ad esso e ha provveduto alla validazione dei dati trasmessogli dal gestore Silea, visto il profilo di terziarietà nei suoi confronti, e ha esplicitato la procedura di validazione al paragrafo 4.1 della relazione di accompagnamento.

Inoltre, ribadita l'assenza di un ETC nel territorio in cui è presente il Comune di Pescate, quest'ultimo ha provveduto all'elaborazione dei dati di sua competenza e alla determinazione dei coefficienti e parametri previsti dalla regolazione Arera.

In questo caso la validazione dei dati del Comune e la verifica delle pertinenti scelte per l'elaborazione del PEF è stata svolta dal Revisore dei conti, non avendo quest'ultimo partecipato in alcun modo alla elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie per la formulazione del piano economico finanziario, come specificato nella deliberazione ARERA del 03 Marzo n. 57/2020/R/RIF, dove all'art. 1 comma 2 delibera che: *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terziarietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."*

In più visto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante (che nel caso del Comune è il Sindaco), attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (ovvero la relazione di accompagnamento al PEF compilata dal Comune della parte 4);

Il Revisore dei conti sostituitosi all'Ente territorialmente competente vista la sua assenza, ha proceduto alla validazione di quanto elaborato dal Comune andando a verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

Nei fatti partendo dai dati elaborati dagli uffici comunali ha verificato i costi del servizio Tributi legato all'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, dove sono comprese le operazioni di accertamento e riscossione, le attività di bollettazione, l'invio degli avvisi di pagamento Tari e la gestione dei solleciti. In parte il Comune è anche gestore del servizio di spazzamento e pulizia strade, infatti la pulizia manuale e lo svuotamento cestini sono svolti dal personale operativo comunale affiancato da uno spazzino della cooperativa "Solleva".

Il Comune di Pescate ha integrato i propri costi di competenza anche in riferimento ai costi per le utenze del centro di raccolta, all'acquisto di contenitori per l'umido e di sacchi per le scuole e gli uffici pubblici.

Per tutti questi costi il Comune di Pescate ha fatto riferimento alle spese rilevate dal Rendiconto dell'esercizio 2019 e sono stati tutti adeguati, secondo quanto disposto al comma 6.5 MTR, al tasso d'inflazione previsto per il 2020 pari allo 1,10% e per il 2021 pari al 0,1%.

Inoltre i costi di cui sopra sono stati esposti nel PEF al netto di Iva come previsto al comma 6.1 MTR dove è previsto che *"I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo i criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3."* e dove al comma 18.3 viene ribadito che *"Il PEF deve includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 [...]). In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle altre imposte)"*, infatti il Comune di Pescate ha provveduto ad inserire nella voce "oneri relativi all'Iva indetraibile", sia l'IVA dei costi legati alle attività di sua competenza che l'IVA calcolata sulle fatture trasmesse dal proprio gestore nell'anno 2019 suddividendola tra parte variabile e parte fissa.

Oltre alla verifica dei costi esposti dal Comune per le attività di sua competenza, la validazione prevede anche di verificare che l'Ente, ovvero il Comune sostituendosi all'ETC in caso di sua assenza, determini una serie di parametri nel pieno rispetto della nuova regolazione Arera.

Per primo è stato verificato il **limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**: il parametro del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come previsto al comma 4.1 MTR, prevede che il rapporto delle entrate tariffarie dell'anno "a" 2021 e le entrate tariffarie anno "a-1" 2020 deve essere minore o uguale al parametro $(1+p_a)$; il parametro p_a considera che partendo da un tasso di inflazione programmata pari a 1,7% il Comune ha la possibilità di intervenire su:

- o **coefficienti di recupero della produttività "X_a"** per cui l'intervallo previsto al comma 4.3 MTR è compreso tra 0,10% e 0,50% e il Comune di Pescate ha deciso di quantificare questo coefficiente per un valore pari a 0,10%;

- **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti "QL_a"** che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 MTR e il Comune ha optato in questo caso ad una valorizzazione pari a 0%, ovvero dentro i parametri Arera;
- **coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi "PG_a"** che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 MTR e il Comune ha optato in questo caso ad una valorizzazione pari a 0%, ovvero dentro i parametri Arera.
- **eventuale coefficiente legato all'emergenza pandemica "C19"**

La scelta di optare per una valorizzazione di QL_a e PG_a pari a zero è stata giustificata nella relazione di accompagnamento al paragrafo 4.2 dove viene sottolineato che *"al fine di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel contempo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione"* il Comune di Pescate ha ritenuto che le proposte del suo gestore di quantificare i due coefficienti pari a 0 (zero) fossero congrue anche con le scelte operate dal Comune e quindi ha deciso di mantenere le quantificazioni così come le erano state proposte. Analoga scelta è stata attuata in merito al coefficiente C19 che è stato mantenuto, anch'esso, pari a 0.

Riconducendosi a quanto visto sopra, ovvero partendo da un tasso di inflazione programmata di 1,7%, e avendo quantificato il coefficiente "X_a" a 0,10% (che va portato in diminuzione al tasso di inflazione programmata) ma avendo mantenuto i coefficienti QL_a, PG_a e C19 pari a 0 (zero) si ottiene ρ_a 1,6%, quindi il coefficiente per il limite alla crescita (1+ρ_a) che deve essere rispettato dal Comune di Pescate è 1,016.

Da ciò ne consegue che le entrate tariffarie 2021 rapportate a quelle del 2020 - senza però considerare il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, che risulta escluso dal perimetro gestionale Arera - devono necessariamente essere minori o uguali a 1,016. A fronte di questa considerazione si conferma che il limite è stato rispettato visto che il rapporto tra le entrate tariffarie 2021 e 2020 è pari a 1,0146 come riportato anche al paragrafo 4.2 della relazione accompagnatoria.

Un'altra verifica che viene fatta nella procedura di validazione è sulle componenti di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili e fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che rientrano tra i costi di gestione operativi; ma vista l'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021 i **costi operativi incentivanti** sia per la parte variabile $COI_{TV,a}^{exp}$ che per la parte fissa $COI_{TF,a}^{exp}$ sono stati quantificati dal Comune pari a 0 (zero).

Tra gli altri parametri da verificare c'è poi la quantificazione del fattore di sharing dei proventi "b" che, secondo quanto previsto dal comma 2.2 MTR, può assumere un valore compreso tra [0,3 ; 0,6].

Il Comune ha deciso di quantificare il **fattore "b"** per un valore di **0,60** quindi ha rispettato pienamente il limite previsto da Arera. Ulteriormente, in merito al fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, la valorizzazione del fattore ω_a è stata pari a 0,4 scelto nell'intervallo [0,1 ; 0,4], di conseguenza, il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI **"b(1+ω_a)"** è stato quantificato pari a **0,84**; anche in questo caso si conferma il rispetto dei limiti previsti da Arera.

Una delle novità introdotte con il nuovo metodo Arera è il calcolo dei conguagli, ovvero la determinazione ex-post dei costi efficienti sulle annualità pregresse. In particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie. La componente a conguaglio si suddivide in una parte variabile e in una parte fissa e incide sull'annualità di riferimento secondo un criterio di gradualità.

Il criterio di gradualità prevede la definizione sia del parametro " γ_a " che del parametro relativo alla rateizzazione " r ".

Il Comune di Pescate rientra nella fattispecie in cui **CUeff a-2 < Benchmark**, visto che il suo costo unitario effettivo €/cent/kg è pari a 21,72 e il benchmark di riferimento, ovvero il fabbisogno standard dell'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a statuto ordinario è di 24,99 €/cent/kg.

In merito alle gradualità previste all'articolo 16 MTR il Comune di Pescate ha deciso di valorizzare i coefficienti $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ separatamente per ognuno dei due gestori (Silea e Comune) in modo tale da tenere conto dell'eventuale differenza di segno dell'importo complessivo risultante dal conguaglio di competenza.

- conguagli di parte variabile e di parte fissa del gestore Silea:
 - conguaglio di parte variabile: 6.193,70 €
 - conguaglio di parte fissa: - 6.193,70 €
- conguagli di parte variabile e fissa del Comune di Pescate:
 - conguaglio di parte variabile: 430,91 €
 - conguaglio di parte fissa: 7.435,85 €

Come esposto i conguagli del gestore Silea si annullano mentre il Comune ha una somma di conguagli positiva; di conseguenza l'intervallo dei valori da assegnare ai fattori $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ previsto al comma 16.6 MTR è quello che prevede $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$.

Alla luce di quanto sopra specificato, il seguente riquadro riporta la valorizzazione risultante dei coefficienti di gradualità:

	Gestore Silea ($RC_{TV}+RC_{TF} \leq 0$)	Gestore Comune ($RC_{TV}+RC_{TF} > 0$)
γ_1	-0,35	-0,25
γ_2	-0,25	-0,20
γ_3	-0,1	-0,05
γ_{tot}	-0,7	-0,5
(1 + γ)	0,3	0,5

In più in riferimento alla possibilità di rateizzare la componente a conguaglio su più annualità il Comune di Pescate, ha deciso di imputare la componente a conguaglio sia per la parte variabile che per la parte fissa su **un solo anno** per esporne in forma piena l'impatto potenziale.

Infine tra gli altri parametri che il Comune di Pescate era tenuto a rispettare c'è la condizione per la riclassificazione dei costi fissi e dei costi variabili come previsto all'articolo 3 MTR in base al quale, per essere rispettata la condizione per la **riclassificazione dei costi variabili e fissi**, il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie di parte variabile dell'anno "a" 2021 e il totale delle entrate tariffarie di parte variabile dell'anno "a-1" 2020 deve essere compreso nell'intervallo [0,8 ; 1,2], quindi la variazione massima ammessa è del 20% sia in aumento che in diminuzione.

Il Comune di Pescate ha un rapporto di 0,992 e rientra nei parametri richiesti da Arera.

Per ultimo è stato verificato che il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali e il premio SILEA siano stati sottratti al totale dei costi del PEF, mentre le attività fuori perimetro NON sono state considerate e NON verranno quindi richieste alle utenze finali.

In particolare si sottolinea che le detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, inserite nel PEF da parte del gestore, sono state sottratte interamente per scelta del Comune dalla componente di parte variabile.

In conclusione si conferma che il Comune di Pescate ha proceduto nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario nel rispetto delle regole e dei limiti contemplati dal nuovo metodo Arera, elaborando correttamente i dati di sua competenza e in riferimento alle determinazioni dei coefficienti e dei parametri adottati, sostituendosi all'ETC vista la sua assenza nel territorio della Regione Lombardia, ha rispettato pienamente le indicazioni previste da MTR.

Per cui alla luce anche di quanto già espresso all'interno del presente documento di validazione e non avendo individuato particolari criticità si considera il tutto adeguatamente validato.

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Carlomagno

